

## CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 luglio 2012 (23.07) (OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2012/0137 (NLE)

12296/1/12 REV 1

VISA 143 COEST 244 OC 394

## **NOTA PUNTO "I/A"**

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. prop. Comm.: 11038/12 VISA 119 COEST 200

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 20.07.2012

- L'11 aprile 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti<sup>1</sup>.
- 2. Nel dicembre 2011 il Coreper ha approvato il progetto di testo di detto accordo modificativo (cfr. docc. 17038/11, 18031/11 e 18768/11, tutti RESTREINT UE). L'accordo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità ucraine nel febbraio 2012.

12296/1/12 REV 1 via/VIA/sv/T 1 DG D 1 A **IT** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8183/11 VISA 53 COEST 98 (EU RESTRICTED).

- 3. Il 5 luglio 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma<sup>1</sup> e una proposta relativa alla conclusione<sup>2</sup> di tale accordo.
- 4. Il 10 luglio 2012 le delegazioni sono state informate del fatto che la presidenza intende far adottare dal Consiglio del 23 luglio 2012 la decisione relativa alla firma previa messa a punto giuridico-linguistica del testo, allo scopo di procedere lo stesso giorno a Bruxelles alla firma in occasione di un evento ad alto livello sul partenariato orientale.
- 5. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>3</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- 6. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>4</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- 7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- 8. La decisione e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi/linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 11042/12 VISA 121 COEST 203 OC 299 e 11044/12 VISA 122 COEST 204 OC 300.

-

12296/1/12 REV 1 via/VIA/sv/T 2
DG D 1 A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11038/12 VISA 119 COEST 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 11041/12 VISA 120 COEST 202.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- 9. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a proporre al Consiglio di:
  - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 23 luglio 2012, la
    decisione relativa alla firma del suddetto accordo il cui testo è riportato nel documento
    11042/12 VISA 121 COEST 203 OC 299 (testo messo a punto dai giuristi/linguisti),
    con l'astensione della delegazione francese;
  - decidere, in vista della preparazione della futura conclusione dell'accordo di cui sopra, di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione del suddetto accordo, il cui testo è riportato nel documento 12282/12 VISA 142 COEST 243 OC 392 e il testo dell'accordo che figura nel doc. 11044/12 VISA 122 COEST 204 OC 300 (testi messi a punto dai giuristi/linguisti) al Parlamento europeo per ottenerne l'approvazione, successivamente alla firma dell'accordo conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE.

12296/1/12 REV 1 via/VIA/sv/T DG D 1 A